



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche**

Vista la legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l' *Istituzione del ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale*;

Vista la legge 31/12/2009 n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

Visto il DPR 3/08/2009 n.140 recante il regolamento MATTM;

Visto il D.P.C.M. 29 luglio 2010 di incarico di Direttore della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e Risorse Idriche affidato al Dott. Marco Lupo

Visto il D.M. GAB/DEC/2010/76 del 23 aprile 2010 recante la direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010:

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante "*Nuovi interventi in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 1 che individua i primi interventi di bonifica ed interesse nazionale;

Visto il D.M. 468/2001 recante "*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*" nel quale tra gli altri è individuato il sito di Taranto;

Visto il Protocollo d'Intesa del 5/11/2009 tra MATTM, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, autorità Portuale di Taranto e SOGESID S.p.A., finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutture prioritario dell'area portuale di Taranto;

Vista la Convenzione del 16/12/2009 tra il MATTM e la SOGESID S.p.A, "*per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica della falda, con priorità all'area demaniale c.d. ex Yard Belleli*"; ed in particolare l'art. 4 della predetta Convenzione che stabilisce la copertura finanziaria per un totale di € 4.000.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 7503 PG. 1 Programma 18.3 "*Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamenti*";

Visto il decreto prot. 8734/QdV/DI/G/SP del 17/12/2009 con il quale è stata approvata la Convenzione del 16/12/2009;

Vista la Convenzione del 15 aprile 2010 tra MATTM/Regione Puglia/Autorità Portuale di taranto/SOGESID SpA per l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area *ex Yard Belleli*";

Visto il Decreto MEF del 30/12/2009 "*Ripartizione in capitoli delle UPB relative ad bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010*";


Visto il DM GAB/DEC/2010/76 del 23 aprile 2010 recante la direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010";

**DECRETA**

E' approvata la Convenzione del 15 aprile 2010, tra MATTM/Regione Puglia/Autorità Portuale di taranto/SOGESID SpA per l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area *ex Yard Belleli*";

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Direttore Generale  
Marco Lupo



01 SET. 2010  
COPIA CONFORME

## CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato "Ministero", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale *ad Interim* della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, dott. Marco De Giorgi, ai sensi del D.P.C.M. del 24.02.2010;

E


la Regione Puglia, di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31, Codice Fiscale 80017210727, agli effetti del presente atto rappresentata dall'Assessore per l'Ecologia - Tutela dell'ambiente, Politiche energetiche, Attività estrattive, Smaltimento rifiuti, Aree protette Dott. Onofrio Introna

E

l'Autorità Portuale di Taranto, di seguito denominata "Autorità Portuale", con sede e domicilio fiscale in Taranto, Porto Mercantile L. Arcivescovado n. 7, Codice Fiscale 90048270731, agli effetti del presente atto rappresentata dal Commissario dell'Autorità Portuale CA (CP) Salvatore Giuffrè

E

la Sogesid S.p.A., di seguito "Sogesid", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA 04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, Avv. Vincenzo Assenza, delegato alla sottoscrizione in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 03/09/08;



## VISTO

- l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale quello di "Taranto";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Taranto";
- il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati" che ha assegnato al sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto" risorse pari a € 20.038.527,67;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";
- l'articolo 1, commi 996 e 997, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto una specifica disciplina che regola sia le attività di dragaggio da eseguirsi nei porti "in pendenza" dell'approvazione del progetto di bonifica ambientale dell'area portuale, sia la realizzazione di casse di colmata o vasche di raccolta per il refluento dei materiali dragati;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";


## CONSIDERATO

- il Protocollo d'Intesa finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutturale dell'area portuale di



Taranto, sottoscritto in data 05/11/2009 tra il Ministero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione, la Provincia, il Comune, l'Autorità Portuale e la Sogesid, registrato alla Corte dei Conti in data 15.02.2010;

- che il Protocollo evidenzia la necessità di attivare sul SIN di Taranto interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica della falda, con priorità all'area demaniale c.d. ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente";
- che nel Protocollo d'intesa sono state individuate delle attività prioritarie, alcune delle quali propedeutiche e funzionali alla realizzazione dell'intervento sopra ricordato:
  - l'integrazione e l'adeguamento della progettazione preliminare della messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli – già realizzata dal Commissario Delegato - e la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva fino all'affidamento dell'appalto;
  - la progettazione definitiva ed eventualmente esecutiva del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente";
- che le predette attività sono state disciplinate, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 del medesimo Protocollo, in una specifica Convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Sogesid in data 16 dicembre 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 15.02.2010;
- che tali attività risultano propedeutiche e funzionali alla realizzazione del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente", così come individuato all'articolo 3, comma 7, tabella 2, del suddetto Protocollo d'Intesa;
- che al fine di dare seguito alle richieste tecniche del Ministero in merito alla progettazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in




area ex Yard Belleli è stato sottoscritto un pertinente atto integrativo alla Convenzione del 16.12.2009;


- che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Protocollo d'Intesa, la presente Convenzione viene sottoscritta a valle dell'avvenuta approvazione del pertinente progetto preliminare;
- che con nota prot. 5932/TRI/DI del 17.03.2010 la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero ha comunicato a Sogesid che il "Progetto preliminare dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli" è stato ritenuto approvabile, con osservazioni, dalla Segreteria Tecnica della stessa Direzione Generale, consentendo alla Società di poter procedere alla progettazione definitiva dell'intervento medesimo;
- che per la realizzazione della citata attività sono nella disponibilità della Regione risorse pari a €. 10.468.320,00, derivanti dalla riprogrammazione dell'APQ "Tutela e Risanamento ambientale" ex Delibera Cipe n. 3/06, come specificato nel citato Protocollo d'Intesa;
- che è necessario impegnare tali risorse con atti giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2010, pena la perdita delle risorse stesse;
- che tale impegno è stato specificato all'articolo 6 del citato Protocollo d'Intesa.

#### **PREMESSO**

- che la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica ed è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che la Sogesid, per via dell'attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" introdotto dall'art. 3 punti 25 ss. del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 non partecipando a procedure di evidenza pubblica per ottenere in affidamento la realizzazione di attività;



- che la Sogesid, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503 della Legge del 27 Dicembre 2006, n. 296, che prevedeva un iter procedurale di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha adeguato il proprio statuto sociale (art. 4, comma 1) al fine di consentire lo svolgimento di attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il "Documento di indirizzo del Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Società Sogesid per le attività 2009", individua, tra le aree di intervento per le quali il Ministero si avvale della Sogesid, il settore delle bonifiche;
- che il medesimo Documento di indirizzo dispone che, nell'espletamento delle suddette attività, con particolare riferimento alla bonifica delle aree marino/portuali, la Sogesid dovrà assicurare il necessario raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli ambiti di competenza, al fine di conseguire una programmazione ed attuazione degli interventi in maniera coordinata e sinergica;
- che la natura di società strumentale alle finalità del Ministero e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consente l'affidamento diretto delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;
- che, con la nota di incarico del 21/10/08, prot. n. 23929/QdV/DI/VII-VIII-IX-XIV, il Ministero affida alla Sogesid la progettazione delle attività di dragaggio, nonché la progettazione della vasche di contenimento nelle quali operare il conferimento dei sedimenti in accordo con quanto stabilito dal comma 996 dell'articolo 1 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007);
- che la Regione, con Delibera di Giunta 2311 del 19.11.2009 ha preso atto del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Sogesid per la realizzazione dell'intervento "Bonifica ex Yard Bellelli" di Taranto per l'importo complessivo di € 10.468.320,00 a valere sulle risorse dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela e risanamento ambientale nella Regione Puglia - III Atto Integrativo";



## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – Richiami e premesse

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le attività di cui al successivo art. 2 della presente Convenzione risultano connesse con le attività e la relativa tempistica definite nella Convenzione sottoscritta tra il Ministero e la Sogesid in data 16 dicembre 2009, citata nelle premesse.
3. Il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Sogesid richiamato nelle premesse viene allegato alla presente quale parte integrante della stessa.

### Articolo 2 – Oggetto


1. La Sogesid, in ragione delle proprie specifiche competenze, e in qualità di Soggetto Attuatore, nei limiti delle risorse economiche individuate al successivo articolo 4, si impegna ad eseguire l'attività di realizzazione del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente".

### Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione produce effetti vincolanti per le Parti al momento della registrazione della medesima da parte degli organi competenti.
2. La scadenza è fissata al 31/12/2011 ed è prorogabile, su specifica richiesta della Sogesid corredata da idonea documentazione a sostegno.

### Articolo 4 – Copertura finanziaria e modalità di pagamento

1. Rispetto alle attività di cui all'articolo 2, la copertura finanziaria, individuata in € 10.468.320,00, comprensivi di IVA del 10% se dovuta, è garantito dalla Regione a valere



6

sulle risorse riprogrammate dell'APQ "Tutela e risanamento ambientale", per la copertura degli interventi individuati all'articolo 2, comma 1.

Gli eventuali oneri inerenti le spese ascrivibili alle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 9, del "Disciplinare regolante i Rapporti tra Regione e Sogesid per la realizzazione del progetto di Bonifica area ex Yard Belleli di Taranto", qualora scaturenti per cause oggettive e non per negligenza della Sogesid, dovranno essere sostenuti con pertinenti risorse assicurate dalla Regione e dalla Autorità Portuale, previa comunicazione della Sogesid a cui deve seguire formale autorizzazione dei soggetti erogatori.

2. Le risorse di cui al comma precedente saranno trasferite alla Sogesid per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione secondo le modalità dettagliate nel Disciplinare di cui alle premesse.


3. Per le erogazioni dei corrispettivi dovuti, la Sogesid emetterà le fatture intestandole alla Regione, a cui saranno trasmesse, per il tramite del Ministero, unitamente alla comunicazione di benestare alla liquidazione da parte di quest'ultimo, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

4. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Regione provvederà alla liquidazione delle fatture, versandone il relativo importo sul conto corrente indicato in calce alle fatture stesse, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del benestare del Ministero.

#### **Articolo 5 – Affidamento delle attività e gestione delle economie**

1. Le attività di cui all'articolo 2 saranno effettuate dalla Sogesid, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del reg. attuativo D.P.R. 554/1999 e s.m.i..

2. Eventuali economie rinvenienti da ribassi d'asta o da rimodulazioni del quadro economico del progetto finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, saranno destinate, previa condivisione con i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela e risanamento ambientale nella Regione Puglia - III Atto Integrativo" citato in premessa, al parziale finanziamento degli interventi inseriti nella sezione





programmatica (articolo 3, comma 7, Tabella 5) del Protocollo d'Intesa citato in premessa, da realizzare anche attraverso stralci funzionali.

### **Articolo 6 – Responsabile della Convenzione**

1. Si individua quale responsabile tecnico-scientifico della presente Convenzione il Direttore Generale della Sogesid.

### **Articolo 7 – Collaborazioni esterne**


1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione la Sogesid potrà, nel rispetto della normativa in vigore, avvalersi dell'attività di terzi.
2. La Sogesid si impegna a sollevare le Parti da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

### **Articolo 8 – Obblighi della Sogesid**

1. La Sogesid si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
  - ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
  - a tenere costantemente informate le Parti sullo svolgimento del lavoro;
  - a mettere a disposizione delle Parti i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
  - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dalle Parti.

### **Articolo 9 – Risultati**


1. I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono di proprietà del Ministero e della Regione che potranno disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, fermo restando la possibilità per la Sogesid di realizzare pubblicazioni nell'ambito della propria attività di ricerca.



Roma, 15 APR. 2010

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per la Tutela del  
Territorio e delle Risorse Idriche  
per il Direttore Generale *ad Interim*  
Dott. Marco Lupo



---

**AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO**


Commissario dell'Autorità Portuale  
CA (CP) Salvatore Giuffrè



---

**REGIONE PUGLIA**


L'Assessore per l'Ecologia - Tutela  
dell'ambiente, Politiche energetiche, Attività  
estrattive, Smaltimento rifiuti, Aree protette  
Dott. Onofrio Introna



---

**SOGESID S.p.A.**

Il Presidente e Amministratore Delegato  
Avv. Vincenzo Assenza



---



# REGIONE PUGLIA

*area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana*

**ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA**

*Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche*

## ACCORDO PROGRAMMA QUADRO "TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE NELLA REGIONE PUGLIA" - III ATTO INTEGRATIVO -

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

REGIONE PUGLIA

E

SOGESID s.p.a.

*per la realizzazione del progetto di*

**"Bonifica area ex Yard Belleli di Taranto"**

### ART. 1

(Generalità)

I rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto attuatore - SOGESID s.p.a. - beneficiario del contributo finanziario a valere su all'Accordo di Programma Quadro " Tutela e risanamento ambientale nella Regione Puglia - III Atto Integrativo" (di seguito APQ), per l'importo provvisorio di € 10.468.320,00, per la realizzazione dell'intervento di "Bonifica ex Yard Belleli" di Taranto, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

### ART. 2

(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

La progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sono regolati dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie relative ai lavori pubblici, ed in particolare dal D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla l.r. n.13/01 e successive modifiche ed integrazioni.

### ART. 3

(Livelli di responsabilità)

L'APQ viene attuato con due livelli, distinti e complementari, di responsabilità:

- a. *i soggetti attuatori*, che sono competenti delle attività di realizzazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati;
- b. *la Regione Puglia*, che ha la funzione di coordinamento, controllo e gestione finanziaria degli interventi.

**ART.4**  
(Soggetti attuatori)

Per *soggetto attuatore* s'intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento, procede all'appalto dei lavori e liquida i vari pagamenti.

**ART. 5**  
(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi infrastrutturali oggetto dell'Accordo di Programma Quadro di cui al presente Disciplinare, il *soggetto attuatore* individua, quale soggetto responsabile del singolo intervento, il "responsabile unico del procedimento" che ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 10 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni, svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:

- a. *pianificare* il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. *organizzare*, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. *monitorare* costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede d'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano c/o impediscono l'attuazione;
- d. *compilare* con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- e. *trasmettere* al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle azioni correttive.

**ART. 6**  
(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'APQ)

Al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dell'APQ, sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.

**ART.7**  
(Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)

1. A seguito della sottoscrizione della Convenzione per l'esecuzione delle attività di "Bonifica dell'area Yard Belleli" di Taranto, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche *provvede* ad adottare l'atto di *impegno di spesa* e di *concessione del finanziamento* e a *notificare il presente Disciplinare*;
2. Il *soggetto attuatore*, entro **15 giorni** (quindici) dalla notifica del presente disciplinare, si obbliga ad inviare al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia:
  - a. il Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico del procedimento designato dal soggetto beneficiario stesso;
  - b. il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ovvero ne conferma l'eventuale precedente nomina;

3. Il *soggetto attuatore* entro il termine 45 giorni (quarantacinque) dalla notifica del presente disciplinare deve trasmettere il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i. con il relativo quadro economico;
4. Il *soggetto attuatore*, entro e non oltre il 30 giugno 2010 procede all'aggiudicazione dei lavori nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
5. Con riferimento alla delibera Cipe 3/06 le risorse assegnate devono essere impegnate *attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2010*;
6. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui al successivo art. 9, sulla base del quale il Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica provvede all'*emissione dell'atto di concessione* del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

#### Art.8

(obblighi del soggetto beneficiario)

Il soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente disciplinare e si obbliga a:

1. *attuare* l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. *rispettare* nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento le normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti/perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori e in materia di ambiente l'acquisizione di ogni parere, assenso, nulla osta, approvazioni e/o autorizzazioni previste dalle normative vigenti;
3. *rispettare* le disposizioni di cui alla lettera d) dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse di cui all' APQ III Atto Integrativo;
4. *iscrivere* l'intervento al sistema CUP (codice unico di progetto);
5. *anticipare*, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario;
6. *presentare* una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento, contenente comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 10;
7. *conservare* e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa;

#### ART.9

(Spese ammissibili)

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore e tutte le spese eccedenti sono a suo completo carico;
2. Eventuali perizie di variante, così come definite nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici;
3. la voce di spesa per imprevisti riportata nel quadro economico di progetto viene ammessa nel limite massimo del 7% di cui all'art. 44 del DPR 554/99;
4. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite, nel rispetto del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione". In particolare sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
  - **esecuzione** dei lavori, degli impianti, delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione stessa;
  - **indennità** e contributi dovuti ed enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere);

➤ **spese generali.**

5. Per spese generali s'intendono le voci previste nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto attuatore quali: spese per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, direzione lavori, coordinamenti della sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità collaudi tecnici collaudo tecnico-amministrativo consulenze o supporto tecnico-amministrativo. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale dell'importo del valore a base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate:

Importo lavori posto a base di gara					percentuale max ammissibile		
		Fino	a	€	250.000,00	20%	
da	€	250.000,01	Fino a	€	500.000,00	18%	
da	€	500.000,01	Fino a	€	2.500.000,00	15%	
da	€	2.500.000,01	Fino a	€	5.000.000,00	14%	
				Oltre	€	5.000.000,00	13%

6. Le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% dell'importo dei lavori a base d'asta ovvero in caso di operazioni a tutela dell'ambiente disciplinate dall'art. 5 del DPR 196/08;
7. Le eventuali spese per indagini, rilevazioni e ricerche il cui onere non è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto beneficiario, non possono superare il 3% della spesa totale ammissibile dell'operazione;
8. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali, o di somme a disposizione del soggetto beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4-5-6 resteranno a carico del soggetto beneficiario.
9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

**ART. 10**  
(Erogazioni)

1. L'erogazione del contributo definitivamente concesso avverrà con le seguenti modalità:
- anticipazione del 5%** del costo dell'intervento a seguito di aggiudicazione provvisoria previa presentazione di specifica domanda di pagamento
  - erogazione successiva pari complessivamente al 15%** del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione del punto precedente a seguito dei seguenti adempimenti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
    - presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara,
    - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori,
    - comunicazione del CUP,
    - presentazione di domanda di pagamento
  - Erogazioni successive pari al 20%** del contributo finanziario rideterminato, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
    - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate (fatture e mandati di pagamento) per

- l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
- d. *erogazione finale nell'ambito del residuo 5%* previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario.
2. Le erogazioni, salvo le prime tre, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
  3. Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di 60 giorni dalla richiesta, nel corso dei lavori e, nel termine di 90 giorni dalla richiesta di saldo finale e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento delle risorse assegnate nell'ambito dell'APQ, dallo Stato alla Regione Puglia.

**ART. 11**  
(Controlli)

I competenti servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea, per tutti i progetti dell'APQ possono effettuare, se lo ritengono necessario per l'efficienza del programma e con le modalità che riterranno più opportune, controlli sull'avanzamento dei singoli progetti e più in generale sull'attività tecnico-amministrativa del soggetto attuatore concernente l'intervento. Tali verifiche, anche ove operate, non esimono tuttavia il soggetto attuatore dalla sua responsabilità nella regolare ed efficiente esecuzione delle opere.

**ART. 12**  
(Collaudi)

L'opera è soggetta alle verifiche ed eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 13/2001 ove compatibili con la norma nazionale e comunitaria.

**ART. 13**  
(Omologazione delle spese)

All'omologazione delle spese sostenute si provvederà nei modi e termini di cui all'art. 24 della L.R. n.13/01 e s. m. e i..

**ART. 15**  
(Revoche)

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
2. Nel caso di revoca, il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

**ART. 16**  
(Norme di salvaguardia)

La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.  
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

**ART. 17**  
(Sottoscrizione del presente atto)


Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente beneficiario finale e del Responsabile del procedimento e restituito al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche entro e non oltre **15 giorni** dalla data di notifica dello stesso, facendo fede i timbri postali di spedizione.

Per Accettazione :

Il Responsabile dell'Accordo Tutela Ambientale III A.I  
(Ing. Antonello ANTONICELLI)

Il Legale rappresentate della SOGESID s.p.a.

Il Responsabile del Procedimento



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Ing. Antonello ANTONICELLI'. The middle signature is more stylized and appears to be 'SOGESID'. The bottom signature is also stylized and appears to be 'SOGESID'.

(Luogo e data)